



DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA

AFFIDAMENTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 120/2020 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI N. 25 MONITOR DA 27 POLLICI OCCORRENTI ALLA SC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO DELL'ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. – CUP master: I83C22000640005 - CUP collegato: D47G23000030002.

PARTE PRIMA - CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO**PREMESSA**

Oggetto del presente Documento Unico di Procedura (*breviter* anche DUP) è la fornitura di n. 25 monitor da 27 pollici. La procedura in argomento è composta da un unico lotto indivisibile.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano (*breviter* anche Amministrazione o ATS Milano) procede all'effettuazione di tutte le operazioni necessarie all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la fornitura oggetto del presente DUP per il soddisfacimento delle proprie esigenze.

L'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione darà vita ad autonomo rapporto contrattuale intercorrente tra l'operatore economico risultato idoneo ad erogare la fornitura e l'Amministrazione medesima.

Tutti i punti del presente DUP saranno recepiti integralmente nel Contratto che verrà stipulato, in una delle forme previste all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'operatore economico affidatario e l'Amministrazione.

Pertanto, non saranno accettate richieste di integrazioni/variazioni al Contratto, volte a stralciare le condizioni minime essenziali di cui al presente DUP.

Si precisa che l'acquisto di cui al presente Documento Unico di procedura è finanziato dalle risorse del PNC "Piano Nazionale Complementare" erogati a questa Amministrazione a seguito dell'accordo esecutivo per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021) Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP: I83C22000640005 (master).

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente DUP è la fornitura di n. 25 monitor da 27 pollici, occorrenti alla SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, aventi le caratteristiche tecniche di seguito specificate:

- Tecnologia: LCD, IPS, retroilluminazione a LED
- Ampiezza: 27 pollici (diagonale)
- Fattore di forma: 16:9
- Interfaccia: HDMI, Display Port
- Risoluzione del display: 1920 x 1080
- Supporto: da scrivania, regolabile in altezza
- Alimentazione: Alimentatore 220V integrato nel monitor
- Garanzia: 3 anni di cui il primo onsite

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



La fornitura dei monitor oggetto del presente DUP dovrà rispettare i vincoli DNSH (Do No Significant Harm). Per tale ragione l'affidatario dovrà rispettare i principi di:

1. DNSH (Do No Significant Harm) relativi alla mitigazione del cambiamento climatico, confermando che la fornitura *de qua* è dotata di etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 o, in alternativa, di etichetta EPA Energy Star. In mancanza di tale certificazione è ammissibile o l'etichetta EPA Energy Star o la dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni prodotto offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max);
2. DNSH (Do No Significant Harm) relativi all'economia circolare, confermando:
 - l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;
 - la presenza dell'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare. In assenza di tale etichetta, è richiesto l'elemento di verifica seguente: marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043;
3. DNSH (Do No Significant Harm) relativi alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, confermando che la fornitura *de qua* è dotata di etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento. In assenza di tale etichetta, la conformità delle apparecchiature deve essere verificata tramite una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento n. 1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e s.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/eu e s.m.i.).

Articolo 2 – Durata

La fornitura oggetto del presente DUP dovrà essere consegnata entro e non oltre il 31.10.2023, salvo tempistiche diverse da concordare con l'Amministrazione, presso la SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro sita in Rozzano (MI), via delle Magnolie.

Articolo 3 - Importo

L'importo complessivo a base di gara non superabile è di € 2.640,00 (IVA esclusa).

Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata in fattura a norma di Legge.

Articolo 4 – Consegne e verifiche di conformità

La consegna del bene dovrà essere effettuata presso il luogo che verrà comunicato dall'Amministrazione con spese a carico dell'affidatario.

Fino al momento della consegna presso i luoghi comunicati dall'Amministrazione, i beni oggetto di fornitura resteranno in proprietà dell'affidatario; qualora quest'ultimo effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuto responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori. L'affidatario garantisce che i corrieri incaricati per la consegna della merce effettuino il trasporto in condizioni tali da rispettare le specifiche di conservazione dei prodotti.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suoi delegati) esegue i controlli in accettazione, verificando la congruità della fornitura con quanto proposto in sede di affidamento e con l'ordine emesso, nonché l'integrità dell'imballo e la conformità delle condizioni di trasporto e consegna a quelle previste per il prodotto in argomento.

Qualora non fosse possibile periziare tutta la fornitura all'atto della consegna, l'affidatario dovrà accettare contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento della stessa anche a ragionevole distanza dalla consegna e limitatamente alla qualità qualora il difetto appaia al momento dell'uso.



L'accettazione della merce non solleva l'affidatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

L'affidatario si impegna a consentire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suo delegato), per quanto di propria competenza, a procedere in qualsiasi momento alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha facoltà di eseguire, nel corso della fornitura e delle eventuali lavorazioni, (comprese le fasi di consegna e di eventuale installazione) nonché al termine della fornitura le seguenti verifiche e controlli:

- 1) verifica delle caratteristiche tecniche del bene consegnato;
- 2) verifica dei materiali accessori (a titolo meramente esemplificativo, materiale per il fissaggio, accessori i quali, anche se non espressamente indicato, devono comunque essere nuovi, di ottima qualità ed esenti da difetti);
- 3) verifica delle dimensioni;
- 4) verifica della regolarità della consegna/montaggio/installazione.

Anche a consegna avvenuta, l'Agenzia si riserva di provvedere, secondo le modalità che riterrà valide ed opportune a suo insindacabile giudizio, al controllo del prodotto fornito per accertare che esso sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. Se la fornitura, a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o condizioni diverse da quelle stabilite e offerte in sede di affidamento, l'affidatario sarà tenuto a ritirarla a sue spese e a restituire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione di non conformità, il materiale della qualità e tipologia stabilito.

La verifica di conformità sarà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dai soggetti all'uopo incaricati dallo stesso e sarà conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. È fatta salva la responsabilità dell'affidatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Articolo 5 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall'Amministrazione.

Articolo 6 – Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti, risultanti dall'affidamento della presente procedura, si intendono:

- fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, salvo diverse disposizioni di legge;
- offerti ed accettati dall'affidatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
- comprensivi di quanto richiesto dal presente DUP, comprensivo di trasporto, facchinaggio, di tutti gli oneri di natura fiscale (IVA esclusa) ed ogni altra spesa accessoria.

Non verranno accettate condizioni vincolanti l'evasione degli ordini per quantità ed importi minimi.

Articolo 7 – Fatturazione e pagamenti

§ 7.1 Fatturazione

A seguito di consegna conforme, l'affidatario potrà emettere fattura elettronica.

La **fattura elettronica** dovrà essere emessa in regola con le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati.



A tal fine si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nella fattura elettronica (come riportato sul sito web www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	ATS della Città Metropolitana di Milano
Codice IPA:	atsmetmi
Codice Univoco Ufficio:	BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica:	09320520969
Partita IVA:	09320520969

§ 7.2 - Obbligo fatturazione elettronica

L'affidatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2013.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce ad ATS della Città Metropolitana di Milano di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti e dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Dovrà in ogni caso essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n.66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l'Amministrazione devono necessariamente riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Pertanto, l'Amministrazione respingerà le fatture e non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, dalla stessa comunicato, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014 e D.M. N. 132 del 24.08.2020.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento controllo e liquidazione nei sistemi contabili e regionali.

Tali informazioni, attualmente obbligatorie, sono le seguenti:

- data e numero d'ordine di acquisto;
- data e numero del DDT per i beni;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche l'affidatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. n. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dalle Agenzie ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.

§ 7.3 – Entrata Smistamento Ordini (NSO)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della Pubblica Amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).

L'architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l'infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN e, al contempo, è stata fissata la decorrenza, a partire dall'1.1.2022, dell'obbligo di inserimento del riferimento all'Ordine elettronico in fattura, per quei processi di ordinazione eseguiti attraverso NSO, sia per acquisto di beni che di servizi, sanitari e non sanitari.

In particolare, l'art. 3 del citato Decreto dispone che "[...] l'emissione dei documenti [.....] è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo Smistamento degli Ordini (NSO)" ed ai commi 3 e 4 "[...] sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida [...] gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3".

L'affidatario dovrà, pertanto, emettere la fattura elettronica riportando, oltre al CIG, la tripletta di identificazione dell'ordine elettronico, di seguito indicata:

1. nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo dell'ordine a cui la fattura fa riferimento (numero ordine);
2. nel campo 2.1.2.3 <Data> dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione dell'ordine;
3. nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi".

§ 7.4 – Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima della verifica di conformità della fornitura.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura resa e quanto previsto nel presente Documento Unico di Procedura;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta;
- in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020.

Ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i., tutti i pagamenti relativi alla fornitura di cui al presente DUP verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle



operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'affidatario. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'affidatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione.

Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'affidatario è invitato a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Si informa che per provvedere al pagamento l'Amministrazione procederà all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'affidatario. Qualora il DURC dell'affidatario evidenzia irregolarità, l'Agenzia sarà tenuta all'applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.

Articolo 8 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente documento, a:

- effettuare la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- provvedere, a proprie spese e cure e sotto la propria completa responsabilità, alla buona conservazione e alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura fino al loro trasporto e consegna;
- **ove occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore ai cinquanta**, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, **a consegnare** all'Amministrazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 del presente DUP;
- **ove occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti**, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, del D.L. 77/2021, **a consegnare** all'Amministrazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 del presente DUP;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del Contratto; a tal fine l'affidatario si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle prestazioni contrattuali richieste;
- entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione di non conformità.

L'affidatario si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.



È fatto divieto all'affidatario di cedere a terzi la fornitura oggetto del presente DUP, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in tema di subappalto. La violazione di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente DUP, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo della Provincia dell'ATS della Città Metropolitana di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subaffidatario/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'affidatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 10 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara e dell'offerta tecnica prodotta dall'affidatario in sede di formulazione di preventivo.

In particolare, il DEC potrà eseguire le funzioni di verifica e monitoraggio di seguito descritte a titolo meramente esemplificativo:

- svolgere la funzione di vigilanza sull'esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali. Vigila, in particolare, sul rispetto dei tempi di consegna, sulla conformità, anche a campione, alle prescrizioni contrattuali dei beni consegnati in termini qualitativi e quantitativi, sulla necessità di attivare le pratiche di reso, etc.;
- accertare la data di effettivo inizio della fornitura e ogni altro termine di svolgimento della stessa;
- organizzare il sistema di controlli sull'effettuazione della fornitura;
- verificare il rispetto della normativa sulla salute dei lavoratori e sulla sicurezza da parte dell'affidatario;
- controllare che la spesa legata all'esecuzione della fornitura, non superi l'importo contrattualmente fissato;
- segnalare tempestivamente al RUP di eventuali ritardi, disfunzioni e/o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

Nell'esecuzione della fornitura il personale dell'affidatario dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal DEC e dai collaboratori da esso individuati in ausilio allo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 11 - Penalità

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Nei casi di inosservanza degli obblighi contrattuali verranno applicate all'affidatario penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

L'importo delle penali verrà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata.

L'Amministrazione prevede penali per il **ritardo** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'affidatario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

A titolo non esaustivo, si precisa che l'Amministrazione si riserva, durante l'esecuzione contrattuale:

- di applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della fornitura una penale pari allo **0,6 per mille** del valore contrattuale **per ogni giorno solare** di ritardo;
- di applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l'effettuazione dei resi dei prodotti non conformi una penale pari allo **0,6 per mille** del valore contrattuale **per ogni giorno solare** di ritardo;
- di applicare all'affidatario che occupa un numero superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti, in caso di **mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D. L. n. 77/2021**, le penali di cui all'art. 47, comma 6, del D. L. n. 77/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Tale inadempimento comporterà, altresì, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
- di applicare all'affidatario che occupa un numero inferiore a 15 dipendenti, in caso di **mancata produzione della dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 47, comma 3 bis), del D. L. n. 77/2021**, le penali di cui all'art. 47, comma 6, del D. L. n. 77/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate, in deroga all'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 % di detto ammontare netto contrattuale.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'affidatario l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dall'Amministrazione all'affidatario il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali come sopra stabilite.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude, ai sensi della normativa vigente in materia, il diritto dell'Amministrazione ad eventuale risoluzione del rapporto contrattuale per gravi inadempienze e/o a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o della maggiore spesa sostenuta.

Articolo 12 – Risoluzione

L'Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione può risolvere la Lettera Contratto con l'affidatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:



- il rapporto contrattuale ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'affidatario si è trovato, dopo la sottoscrizione della Lettera Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento;
- il servizio non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il rapporto contrattuale, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- il DEC accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente DUP e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l'affidatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'affidatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l'affidatario perda i requisiti minimi richiesti dall'Amministrazione, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Documento;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 dell'Amministrazione e nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- siano sospese o interrotte le prestazioni da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente DUP;



- l'affidatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 bis della legge 13.08.2010 n. 136 s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente.

La risoluzione della lettera Contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'affidatario in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del DEC, nominato dall'Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il DEC, dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra previsti, l'affidatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 13 - Ipotesi di recesso

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

In particolare, l'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dalla Lettera Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'affidatario:

1. in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'affidatario è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 (trenta) giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell'Amministrazione;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Documento;
4. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente DUP;
5. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente DUP.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità delle attività dell'Agenzia e non comporti danno alcuno alla medesima.



In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'affidatario dovrà comunque, se richiesto dall'Agenzia, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Non è consentito il recesso da parte dell'affidatario.

Articolo 14 - Obblighi di riservatezza

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS della Città Metropolitana di Milano ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti il presente contratto in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/2003 (novellato dal D. Lgs. n. 101/2018) *Codice in materia di protezione dei dati personali* per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso.

Articolo 16 – Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità

L'affidatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'affidatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

**Articolo 17 – Codice del Comportamento, Piano Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage**

L'ATS della Città Metropolitana di Milano informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ATS con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet istituzionale www.ats-milano.it.

L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 (sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione), adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 109 del 31.01.2023.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Pertanto, In sede di presentazione della documentazione di offerta (Allegato A) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001

Articolo 18 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà concluso con l'ATS della Città Metropolitana di Milano, a seguito dell'approvazione del provvedimento di aggiudicazione.

Esso sarà stipulato nella forma ad uso commerciale (scambio di lettera) ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e sottoscritto, in modalità digitale, dal Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare. Verrà, successivamente, inviato all'affidatario con relativa nota di accettazione. L'affidatario provvederà a sottoscrivere digitalmente la nota di accettazione e a inoltrarla all'Amministrazione. Qualora l'affidatario non sottoscriva la nota di accettazione senza giustificato motivo, l'Amministrazione potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell'affidatario medesimo.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito dei controlli di rito eseguiti dall'Amministrazione in capo al soggetto affidatario secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 19 - Spese bollatura del contratto

L'imposta di bollo verrà assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972). A tal fine, sul Portale Istituzionale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso l'Agenzia:

<https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMETMI&redirectUrl>



In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Marca da bollo) e procedere al pagamento con PagoPA, specificando la propria denominazione, codice fiscale e nella causale l'oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento, ottenendo, al termine, la ricevuta

Saranno, inoltre, a carico dell'affidatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto

Articolo 20 - Foro competente

Per le controversie connesse con l'esecuzione degli obblighi contrattuali le parti convengono che sia competente esclusivamente il Foro di Milano.

PARTE SECONDA – DISCIPLINARE DI PROCEDURA

Premessa

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di utilizzo di strumenti telematici.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SinTel", ai sensi della L.R. 33/2007 s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo www.ariaspa.it. Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SinTel, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato C *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SinTel* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'Help Desk di ARIA al numero verde 800.116.738.

Articolo 1 – Modalità di affidamento

La fornitura sarà affidata all'operatore economico che offrirà le migliori condizioni economiche (miglior prezzo), previa verifica delle schede tecniche del prodotto proposto, ai fini della conformità di quanto offerto a quanto richiesto.

Si precisa che si procederà all'affidamento anche in caso di unica offerta valida se ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto.

Articolo 2 – Modalità di invio del preventivo

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria offerta esclusivamente attraverso SinTel, entro il termine perentorio **delle ore 12.00 del giorno 21.04.2023**

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata l'offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta nel presente DUP comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, nel rispetto dei termini eventualmente espressamente previsti nel presente Documento, pena l'esclusione dalla procedura.

A tal proposito si raccomanda di avviare e concludere il caricamento dell'offerta sulla Piattaforma SinTel con ampio anticipo rispetto al termine perentorio sopra indicato allo scopo di scongiurare il rischio di non perfezionare la procedura entro la medesima scadenza.



Data e ora del ricevimento dell'offerta risulteranno accertate sulla base delle risultanze Log del Sistema. Il concorrente, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dell'offerta, potrà presentare una nuova offerta rispetto a quella eventualmente già presentata; tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di ordine generale, saranno pubblicate sulla Piattaforma SinTel nella sezione "Comunicazioni di procedura".

Articolo 3 – Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **5 giorni** prima del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma "Comunicazioni della procedura", presente all'interno del "Dettaglio" della presente procedura, riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno **2 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte, sulla Piattaforma SinTel, all'interno della sezione "Documentazione di gara", presente all'interno del "Dettaglio" della presente procedura.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Articolo 4 - Predisposizione e invio dell'offerta

Per poter formulare idonea offerta e partecipare alla procedura, l'operatore economico invitato è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione sulla Piattaforma SinTel, da effettuarsi come da indicazioni contenute nell'Allegato *Modalità Tecniche utilizzo piattaforma SinTel*, al quale si rimanda integralmente per l'acquisizione di tutte le informazioni inerenti alle funzionalità del sistema e le modalità di invio dell'offerta. Per la richiesta di informazioni sull'uso del Sistema, i concorrenti potranno far riferimento ai contatti indicati in premessa.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all'ATS della Città Metropolitana di Milano **in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel**. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre una busta telematica unica contenente la documentazione di seguito descritta.

Articolo 5 - Busta Telematica Unica

Nell'apposito campo *Busta Telematica Unica* presente sulla Piattaforma SinTel l'operatore economico dovrà allegare, in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, la seguente documentazione, tutta debitamente compilata e/o firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente:

1. Allegato A – Autodichiarazione sul possesso dei requisiti;
2. Allegato B – Offerta economica;
3. Allegato D - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali;
4. (nel caso in cui l'operatore economico concorrente occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti) **autodichiarazione** attestante di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, **agli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999;**
5. (nel caso in cui l'operatore economico occupi oltre cinquanta dipendenti) **a pena di esclusione**, copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'art. 46 del Codice per le Pari Opportunità (decreto legislativo



n. 198/2006), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;

6. Schede tecniche dei prodotti;

Nella formulazione dell'offerta economica (Allegato B) l'operatore economico dovrà inserire l'importo unitario e l'importo complessivo proposto. Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal Fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore sottoscrittore dell'offerta.

I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che verrà corrisposta ai sensi di legge. L'importo offerto dall'operatore economico concorrente NON dovrà superare l'importo a base d'asta previsto, al netto dei costi da interferenza, ove previsti.

Con riferimento all'offerta economica, si precisa che la stessa dovrà avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

In proposito si avverte che il Sistema consente l'inserimento di un valore superiore alla base d'asta. Tuttavia in tale ipotesi il Sistema avviserà il Fornitore con un messaggio (ALLERT).

Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all'invio dell'offerta.

In ogni caso SinTel darà comunicazione al Fornitore del corretto invio dell'offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica che vengono inviate dal concorrente a SinTel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.

Articolo 6 - Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (Allegato D), approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno



omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Articolo 7 - Requisiti speciali e mezzi di prova

Il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

a) Requisiti di idoneità

- ove prevista, iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Articolo 8 - Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'Amministrazione contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 3 lett. c-bis), l'operatore economico deve allegare all'offerta la copia del contratto continuativo di servizio sottoscritto in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, pena l'inammissibilità del ricorso al subaffidamento.

Articolo 9 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione dell'Allegato A, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, **purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;**
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Articolo 10 - Modalità di aggiudicazione

L'esame delle offerte avverrà dopo la data di scadenza della presentazione offerte, a cura del RUP.

Il Sistema genererà notifiche delle operazioni svolte che verranno automaticamente inviate ai partecipanti.

Nel caso in cui più operatori economici formulino il medesimo prezzo, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di un miglioramento dell'offerta;

La Piattaforma SinTel in automatico procede alla formulazione della graduatoria dei concorrenti, individuando l'operatore economico che ha presentato il prezzo complessivo più basso.

La Stazione Appaltante proporrà l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico concorrente che abbia presentato il miglior preventivo. Per l'affidatario l'offerta deve intendersi immediatamente vincolante, mentre per l'Agenzia l'impegno scaturisce a seguito dell'adozione degli atti consequenziali.

Il Responsabile del procedimento: Avv. Francesco Ozzo

Il funzionario istruttore: Claudia Massari



Allegato A – Autodichiarazione possesso requisiti generali

Allegato B - Offerta economica

Allegato C – Modalità di utilizzo della Piattaforma SinTel

Allegato D - Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici Regionali